

Attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi

T.A.R. Toscana, Sez. II 2 dicembre 2015, n. 1662 - Romano, pres.; Testori, est. - Programma Ambiente S.p.A. (avv. Zanelli Quarantini) c. Città metropolitana di Firenze (già Provincia di Firenze) (avv.ti De Luca e Gualtieri) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi con capacità superiore a 10 t/g - Domanda di rinnovo dell'AIA - Diffida al ripristino delle corrette condizioni dell'attività di gestione rifiuti speciali pericolosi.

(Omissis)

FATTO

1) La società Programma Ambiente s.p.a. esercita presso l'impianto sito nel Comune di Campi Bisenzio, via Biancospino 118 - località Capalle, in base all'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Firenze con atto n. 3568 del 25/10/2007 (modificata con atti n. 2671 del 6/8/2009 e n. 3679 del 27/10/2009), attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi con capacità superiore a 10 t/g per il successivo conferimento negli impianti autorizzati.

In data 24/4/2013 la predetta società ha presentato alla Provincia di Firenze domanda di rinnovo dell'AIA; con nota del 18/8/2014 la Provincia ha comunicato alla richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990.

Nel frattempo l'ARPAT ha effettuato ripetute verifiche ispettive presso l'impianto in questione e, con una nota datata 10/6/2014, ha segnalato alla Provincia di Firenze diversi profili di non conformità della gestione dell'impianto stesso a quanto autorizzato; e ha formulato al predetto Ente la proposta di adottare un provvedimento finalizzato alla regolarizzazione, da parte del gestore, dell'attività svolta.

Con atto dirigenziale n. 3187 del 29/8/2014 il Responsabile P.O. Gestione rifiuti e bonifiche siti inquinati della Provincia di Firenze - richiamata la nota ARPAT di cui sopra ed evidenziate le irregolarità e le criticità emerse dagli accertamenti eseguiti - ha diffidato la società Programma Ambiente s.p.a., in applicazione dell'art. 29 decies comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006, "*a proseguire l'attività di gestione rifiuti... difformemente da quanto stabilito nell'autorizzazione rilasciata...*" e ha imposto alcune specifiche prescrizioni (indicate da A a F), fissando un termine per provvedere e dando avviso dell'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione, in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite.

2) Con l'atto introduttivo del presente giudizio Programma Ambiente s.p.a. ha impugnato la diffida della Provincia di Firenze, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e contestando le singole prescrizioni contenute nel provvedimento in questione.

Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio la Città metropolitana di Firenze (subentrata alla Provincia di Firenze) e l'ARPAT.

3) Nella camera di consiglio del 26 marzo 2015 questo Tribunale, con l'ordinanza n. 231, ha accolto la domanda cautelare depositata in un secondo momento dalla società ricorrente e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla prescrizione di cui alla lettera D) del dispositivo, ordinando all'Amministrazione resistente il riesame della stessa alla luce della documentazione prodotta in giudizio da Programma Ambiente.

4) Al riesame disposto con la citata ordinanza ha provveduto, dapprima, la Conferenza dei servizi, convocata dalla Città metropolitana di Firenze, nella seduta del 27/4/2015; e, quindi, la stessa Città metropolitana con la nota n. 281792 del 22/5/2015.

Le relative determinazioni sono state impuginate dalla società ricorrente con motivi aggiunti depositati il 27/7/2015, a cui hanno successivamente replicato entrambe le parti resistenti.

5) All'udienza del 5 novembre 2015 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1) Va in primo luogo esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla difesa di ARPAT. Al riguardo si osserva che la nota della predetta Agenzia in data 10/6/2014 costituisce il presupposto della diffida impugnata con il ricorso originario, la cui adozione è stata proposta dalla stessa Agenzia; e che ARPAT ha espresso un parere anche in vista della Conferenza dei servizi del 27/4/2015. In ogni caso, anche a ritenere che tali atti abbiano natura endoprocedimentale e che ARPAT non sia dunque contraddittore necessario, ad avviso del Collegio è comunque opportuno che il processo si svolga anche nei suoi confronti (in tal senso questa Sezione si è già espressa nella sentenza n. 558 del 7 aprile 2015, richiamando l'art. 28 comma 3 c.p.a.).

2.1) Queste, in sintesi, le censure formulate nel ricorso originario contro l'atto dirigenziale n. 3187 del 29/8/2014:

a) la diffida impugnata non è stata preceduta dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento, in violazione degli artt. 7 ss. della legge n. 241/1990; tale funzione non può essere svolta dalla diffida di cui all'art. 29 decies comma

9 del D.Lgs. n. 152/2006, che è finalizzata a consentire al destinatario di evitare l'adozione della più grave misura della revoca dell'autorizzazione; la partecipazione procedimentale era particolarmente necessaria nel caso in esame, posto che il provvedimento impugnato contiene prescrizioni cogenti che incidono in modo consistente sulla gestione aziendale;

b) la società ricorrente ha presentato alla Provincia di Firenze, in data 8/7/2014, osservazioni in merito al verbale ARPAT del 10/6/2014 che non sono state prese in considerazione dall'Amministrazione; nella diffida si legge al riguardo che tali osservazioni sarebbero state *"valutate ai fini della chiusura del procedimento di diffida e della valutazione circa il ripristino delle corrette condizioni gestionali"*; ciò comporta violazione delle garanzie partecipative, già penalizzate dalla circostanza che le visite ispettive di ARPAT sono state effettuate senza preavviso;

c) il provvedimento impugnato è illegittimo anche nella parte in cui si atteggia come avviso di avvio del procedimento di una eventuale revoca dell'autorizzazione, perché non consente un'effettiva partecipazione ed è comunque inutile e illogico, posto che l'AIA a suo tempo rilasciata alla ricorrente era già scaduta (e infatti ne è stato chiesto il rinnovo).

2.2) L'atto dirigenziale n. 3187 del 29/8/2014 è stato adottato in applicazione dell'art. 29-decies comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006, che consente all'autorità competente di intervenire *"In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione..."*, in un primo momento diffidando il gestore dell'impianto ad eliminare le inosservanze/irregolarità riscontrate in sede di controllo; ciò in vista dell'adozione di eventuali, più gravi misure (revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'installazione) conseguenti al mancato adeguamento alle prescrizioni imposte. Nello schema procedimentale del comma 9 alla diffida segue l'adeguamento o la formulazione di osservazioni volte a contestare i contenuti della diffida stessa, prima dell'adozione di un provvedimento conclusivo che, a seconda delle circostanze, darà atto dell'avvenuto adeguamento o delle buone ragioni fatte valere dall'impresa; oppure, al contrario, disporrà revoca e/o chiusura dell'impianto. In tale quadro alla diffida va riconosciuta anche la funzione di avviso di avvio del procedimento, destinato comunque a concludersi con ulteriori determinazioni dell'Amministrazione all'esito delle verifiche disposte dopo la scadenza del termine assegnato al titolare dell'autorizzazione.

In relazione a quanto sopra risulta infondata la tesi sostenuta nel ricorso secondo cui la diffida doveva essere preceduta da un apposito avviso di avvio del procedimento, anche perché una simile conclusione determinerebbe un ingiustificato aggravamento del procedimento stesso che, essendo articolato in diverse fasi, necessiterebbe di una pluralità di avvisi, relativi ad ogni singola fase. La Provincia di Firenze ha dunque legittimamente rinviato la valutazione delle osservazioni presentate dalla società ricorrente alla fase conclusiva del procedimento iniziato con la diffida.

Quanto alla mancata partecipazione alle visite ispettive dell'ARPAT si rileva che l'art. 29-decies del Codice dell'ambiente, nel disporre ai commi 3 e 4 in ordine alle attività ispettive circa l'osservanza delle condizioni previste nell'AIA, stabilisce al comma 5: *"Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto"*. La norma pone un obbligo di assistenza e collaborazione a carico del gestore dell'impianto, ma non configura affatto un suo diritto partecipativo, che peraltro risulta incompatibile con la necessità di procedere senza preavviso alle ispezioni, ove ciò risulti opportuno.

Resta la censura relativa alla pretesa inutilità della diffida, intesa come avviso di avvio del procedimento in vista di una eventuale revoca dell'autorizzazione, peraltro già scaduta; se così è, nessun pregiudizio ne deriva per la società ricorrente.

In conclusione, nessuna delle censure finora esaminate risulta fondata.

3) Oltre agli aspetti procedurali nel ricorso sono state contestate singolarmente le prescrizioni impartite con la diffida impugnata, che vanno dunque esaminate una per una.

3.1) Sotto un primo profilo la Provincia di Firenze ha diffidato Programma Ambiente s.p.a. a: *"A. ricondurre tutti i rifiuti alle aree autorizzate allo scopo"*.

La prescrizione fa riferimento alla circostanza che dagli accertamenti svolti dall'ARPAT è emerso che all'interno dell'impianto sito in Campi Bisenzio, via Biancospino 118 - località Capalle:

- *"i rifiuti CER 17.06.05*, materiali contenenti amianto, erano stoccati anche nella zona A1, non autorizzata per tali tipologie di rifiuti"*

- *"il piazzale esterno al capannone era utilizzato per lo stoccaggio dei rifiuti in difformità a quanto indicato nella planimetria e nelle BAT"*.

La società ricorrente minimizza l'importanza della situazione che ha dato luogo al primo rilievo e che si sarebbe verificata a causa dello "sconfinamento" in zona A1 di un bancale su cui erano posti rifiuti contenenti amianto, per il resto correttamente collocato in zona A2; e sottolinea che tale criticità costituiva una mera irregolarità gestionale, peraltro già risolta.

La censura è infondata, posto che la stessa società ricorrente ammette, in sostanza, la violazione delle prescrizioni sotto il profilo indicato, che non viene meno anche a riconoscere la scarsa rilevanza dell'episodio in questione.

Per quanto riguarda il secondo rilievo, ancora una volta Programma Ambiente minimizza la questione, che sarebbe frutto di un travisamento da parte dell'ARPAT, in quanto il problema si ridurrebbe alla fase di carico/scarico dei rifiuti, che non avviene per mezzo di portelloni automatici perché gli automezzi non accedono direttamente al magazzino, sopraelevato di rispetto al piazzale antistante. Perciò i rifiuti sono temporaneamente posizionati nel piazzale stesso in attesa dello stoccaggio all'interno del magazzino.

In realtà, come evidenziato dalla difesa di ARPAT, l'autorizzazione rilasciata alla ricorrente non prevede lo stoccaggio, neppure temporaneo, sul piazzale (si veda l'allegato 1 all'AIA, recante *"Adeguamento dell'impianto alle migliori"*

tecniche disponibili", pagg. 7-8). Le procedure di carico/scarico dagli automezzi al magazzino e viceversa non possono quindi comportare l'utilizzazione del piazzale per posizionare, anche solo temporaneamente, i rifiuti, che possono agevolmente essere trasferiti attraverso muletti. Anche sotto questo secondo profilo, dunque, il provvedimento impugnato risulta immune dai vizi dedotti.

3.2) Con la prescrizione sub B) la Provincia di Firenze ha imposto alla società ricorrente di *"porre le etichette riportanti il codice CER e i contrassegni di pericolosità e rischio su tutte le cisternette"*.

Detta prescrizione fa riferimento a quanto segnalato da ARPAT secondo cui *"le cisterne di stoccaggio delle miscele erano prive di etichette riportanti il codice CER e i contrassegni di pericolosità e rischio, contrariamente a quanto prescritto al punto 8) dell'autorizzazione"*.

Anche questo profilo è contestato dalla società ricorrente, che esclude obblighi in tal senso pur precisando di avere provveduto a dotare di etichettatura i quattro serbatoi interessati, *"in un'ottica puramente collaborativa"*.

Le tesi di Programma Ambiente sono infondate alla luce di quanto disposto dall'allegato 1 all'AIA che:

- a pag. 6 prevede che i contenitori *"devono essere etichettati con: C.E.R. del rifiuto; etichette indicanti le classi di pericolo (per rifiuti pericolosi)";*

- a pag. 48 prevede al punto 8): *"Tutti i contenitori, recipienti o altro utilizzati per lo stoccaggio dovranno riportare l'indicazione della tipologia di rifiuto contenuto e i contrassegni di pericolosità e rischio"*.

3.3)) Con la prescrizione sub C) la Provincia di Firenze ha imposto alla società ricorrente di *"effettuare tutte le operazioni previste nella check-list proposta della ditta e comprovante le BAT"*.

Detta prescrizione fa riferimento a quanto segnalato da ARPAT secondo cui *"il lavaggio dei contenitori non viene effettuato contrariamente a quanto indicato nelle BAT che costituiscono la check-list a cui la ditta deve attenersi gestendo l'impianto in piena conformità con quanto dichiarato"*.

La società ricorrente sostiene che il lavaggio dei contenitori non viene effettuato, benché autorizzato, perché i contenitori, per scelta tecnica ed economica, sono avviati a smaltimento e non riutilizzati; e che il lavaggio è previsto dalle BAT quale opzione e non obbligo.

Occorre fare riferimento alla pag. 16 del citato allegato 1 all'AIA, che così recita: *"Previsto il lavaggio di taniche/contenitori riutilizzabili per l'attività"*. ARPAT sostiene che una diversa destinazione dei contenitori comporta una modifica dell'attività di gestione dei rifiuti, non autorizzata; ed evidenzia che l'autorizzazione ha tenuto conto anche della previsione relativa al lavaggio dei contenitori al fine di minimizzare l'impatto ambientale delle attività svolte nell'impianto, compreso il profilo della produzione di rifiuti; di qui l'obbligo di osservare la previsione di cui sopra.

Quest'ultima soluzione appare al Collegio più convincente, pur nella consapevolezza dei profili di incertezza che la questione presenta, tenuto anche conto che dalla previsione di cui a pag. 16 non emerge con chiarezza l'attribuzione al gestore dell'impianto di una specifica discrezionalità in ordine alla destinazione dei contenitori.

3.4) Con la prescrizione sub E) la Provincia di Firenze ha imposto alla società ricorrente di *"collocare i rifiuti in stoccaggio tenendo conto delle caratteristiche di pericolosità degli stessi per tutelare da eventuali rischi derivanti dalla contiguità di classi di pericolo tra loro incompatibili"*.

Detta prescrizione va ricondotta a quanto segnalato da ARPAT (e riportato a pag. 2 della diffida impugnata) secondo cui *"la collocazione dei rifiuti in stoccaggio non sempre tiene conto delle caratteristiche di pericolosità degli stessi (classi H di cui all'allegato I della parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i) per tutelare da eventuali rischi derivanti dalla contiguità di classi tra loro incompatibili"*. Più precisamente, nella nota di ARPAT del 10/6/2014 si legge: *"Inoltre si ritiene che la collocazione dei rifiuti in stoccaggio debba tener conto delle caratteristiche di pericolosità degli stessi (classi H di cui all'allegato I della parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i) per tutelare da eventuali rischi derivanti dalla contiguità di classi tra loro incompatibili"*.

Le parti hanno ampiamente dibattuto sulla circostanza che a fondamento della prescrizione sia anche il rilievo secondo cui *"all'interno dell'impianto non c'è distinzione tra i rifiuti destinati a recupero e quelli destinati a smaltimento e ciò non assicura la tracciabilità dei flussi, visto peraltro che i rifiuti identificati dallo stesso CER possono essere destinati a miscelazione, inviati a smaltimento oppure a recupero"*. Tale collegamento, in realtà, è escluso nella memoria depositata il 23/3/2015 dalla difesa di ARPAT (pag. 28) e in effetti la prescrizione sub E) non fa alcun cenno alla distinzione tra rifiuti destinati a recupero e a smaltimento. Dunque la legittimità della prescrizione va riferita esclusivamente al profilo riguardante la pericolosità dei rifiuti in stoccaggio, profilo che la società ricorrente afferma di avere sempre correttamente monitorato e valutato ai fini della collocazione dei rifiuti, sostenendo che le modalità di conduzione dell'impianto sono perfettamente conformi a quanto richiesto dalla Provincia.

Sul punto il ricorso appare fondato, sia perché dall'atto impugnato e, poi, dalle difese delle Amministrazioni resistenti emergono elementi di perplessità circa il fondamento della prescrizione in esame, sia perché non risulta chiaro a quali specifiche circostanze accertate nel corso delle visite ispettive si sia fatto riferimento per imporre la prescrizione stessa; in altre parole, non è chiaro se e in che misura siano state concretamente accertate specifiche violazioni dell'obbligo di distinguere i rifiuti secondo le caratteristiche di pericolosità, violazioni decisamente escluse dalla parte ricorrente. In mancanza di dimostrata corrispondenza tra quanto puntualmente accertato e quanto imposto, la prescrizione sub E) va ritenuta illegittima e va dunque annullata.

3.5) Con la prescrizione sub F) la Provincia di Firenze ha imposto alla società ricorrente di *"motivare che tipo di rifiuto venga conferito con il CER 200136"*.

Detta prescrizione fa riferimento a quanto segnalato da ARPAT secondo cui "non è chiaro perché la ditta riceva con il CER 200136, rifiuti provenienti da aziende (ad esempio Amplifon) e quindi non è chiaro che tipo di rifiuto sia". La questione riguarda in sostanza la classificazione degli apparecchi acustici usati. La prescrizione nasce dalle perplessità espresse in proposito dall'ARPAT, ma non ha portata lesiva in quanto si limita a sollecitare semplici chiarimenti. Di qui l'inammissibilità della sua impugnazione, peraltro dichiaratamente proposta solo in via cautelativa.

4) Con la prescrizione sub D) la Provincia di Firenze ha imposto alla società ricorrente di "interrompere la ricezione di rifiuti urbani a smaltimento (in quanto attività sottoposta a privativa) e la ricezione di rifiuti urbani a recupero, in assenza di specifiche Convenzioni con il gestore del servizio pubblico". Nella motivazione del provvedimento impugnato si legge che dagli accertamenti eseguiti da ARPAT è risultato quanto segue:

"la ditta ha preso in carico rifiuti urbani non pericolosi (CER 200130-200132) in mancanza della convenzione con il gestore del servizio pubblico prevista al punto 30) delle prescrizioni specifiche per i rifiuti urbani riportata in autorizzazione;

la ditta ha preso in carico rifiuti urbani pericolosi (CER 200127*) in mancanza della convenzione con il gestore del servizio urbano prevista al punto 30 delle prescrizioni specifiche per i rifiuti urbani riportata in autorizzazione, in quanto l'affidamento da parte di ASM Spa era scaduto il 31/12/2013".

Nell'atto introduttivo del giudizio tale prescrizione è stata censurata evidenziando:

- che essa comporta una sospensione parziale dell'attività in assenza del presupposto di legge rappresentato dall'esistenza di situazioni di pericolo per l'ambiente, che nello stesso provvedimento impugnato è escluso;
- che dall'1/1/2014 l'intero capitale sociale della ricorrente è stato acquisito da ASM di Prato, per cui Programma Ambiente s.p.a. opera come società "in house" del gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, senza alterità sostanziale tra le due parti e dunque senza necessità di una convenzione tra le stesse; convenzione comunque sottoscritta nel gennaio 2014 e trasmessa alle Amministrazioni residenti.

La prescrizione di cui alla lettera D) è stata sospesa dal TAR con l'ordinanza n. 231, adottata nella camera di consiglio del 26 marzo 2015, con cui si è ordinato all'Amministrazione resistente il riesame della prescrizione stessa alla luce della documentazione prodotta in giudizio da Programma Ambiente (con specifico riferimento alla convenzione di cui sopra).

Al riesame disposto con la citata ordinanza ha provveduto, dapprima, la Conferenza dei servizi, convocata dalla Città metropolitana di Firenze, che nella seduta del 27/4/2015 ha espresso il seguente parere:

"1) vada confermato il divieto di conferimento di rifiuti urbani non pericolosi a smaltimento in quanto l'impianto di Campi Bisenzio non è previsto in pianificazione; qualora in futuro ASM volesse utilizzare tale impianto come preposto allo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi dovrà aver cura di chiedere una modifica della pianificazione;

2) il conferimento di rifiuti urbani a recupero può essere consentito, una volta firmata apposita appendice che preveda il conferimento di tali rifiuti presso l'impianto di Via del Biancospino n. 118 Loc. Capalle nel Comune di Campi Bisenzio".

Tali conclusioni sono state recepite e fatte proprie dalla Città metropolitana di Firenze nella nota n. 281792 del 22/5/2015.

Gli atti di cui sopra e le relative determinazioni sono stati impugnati dalla società ricorrente con motivi aggiunti depositati il 27/7/2015, che possono essere così sintetizzati:

a) la Città metropolitana di Firenze, sulla scorta del parere formulato dalla Conferenza dei servizi, ha reiterato le misure interdittive relative al conferimento di rifiuti nell'impianto di cui si tratta sulla base di motivazioni del tutto nuove, che eludono le indicazioni dell'ordinanza del TAR n. 231/2015 e modificano sostanzialmente i contenuti della diffida originaria;

b) l'art. 29-decies comma 9 del Codice dell'ambiente attribuisce all'Amministrazione il potere di adottare misure tipizzate e graduate in relazione alla gravità delle inosservanze riscontrate, mentre nel caso in esame la Città metropolitana ha esercitato un potere interdittivo non riconducibile alla violazione di specifiche prescrizioni impartite con l'autorizzazione; in sostanza, la Città metropolitana è incorsa in sviamento perché ha utilizzato il potere sanzionatorio di cui alla norma citata per modificare le condizioni dell'autorizzazione al di fuori del procedimento tipico disciplinato dall'art. 29-octies del Codice;

c) l'originaria sospensione dell'attività di conferimento dei rifiuti è stata illegittimamente disposta in assenza del presupposto di legge costituito da situazioni di pericolo per l'ambiente; lo stesso vale per i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, che mantengono il divieto, seppure sulla base di diverse motivazioni, ma sempre in assenza di pericoli per l'ambiente;

d) il divieto di conferimento di rifiuti urbani non pericolosi a smaltimento è motivato con la circostanza che l'impianto in questione non è previsto nella pianificazione; ma tale pianificazione, non meglio identificata, è riservata alle Amministrazioni competenti e dunque è estranea ai poteri di intervento della società ricorrente; quest'ultima, per operare, ha solo necessità di munirsi di AIA ed è solo in quella sede (e non nella successiva sede di vigilanza e di controllo) che può rilevare l'inserimento o meno dell'impianto nella pianificazione di riferimento, di cui non è peraltro chiaro il fondamento normativo; non è chiaro neppure da quale fonte derivi il preteso obbligo di sottoscrivere un'appendice che consenta il conferimento nell'impianto di rifiuti urbani destinati alle operazioni di recupero, attività non soggetta a privativa e prevista nella convenzione tra la società ricorrente e ASM.

5.1) L'ordinanza di questo TAR n. 231/2015 imponeva all'Amministrazione precedente di riesaminare la prescrizione di cui alla lettera D) dell'originaria diffida "*alla luce della nuova convenzione stipulata con ASM s.p.a.*", ma non precludeva alla Città metropolitana di Firenze (e alla Conferenza dei servizi da questa convocata) la possibilità di procedere a una più ampia ed approfondita valutazione dell'attività svolta dalla società ricorrente in relazione all'autorizzazione di cui era titolare (e a prescindere dalla procedura in corso per il rinnovo della stessa). Da un lato, quindi, non sussiste alcuna violazione del provvedimento cautelare adottato dal Tribunale; dall'altro le nuove prescrizioni imposte dalla Città metropolitana sulla base del parere della Conferenza dei servizi vanno ad assorbire e a sostituire quelle di cui alla lettera D) originariamente formulata, così come i motivi aggiunti assorbono e superano quelli prospettati sul punto nell'atto introduttivo del giudizio.

5.2) Il divieto di ricevimento di rifiuti urbani presso l'impianto di Via del Biancospino n. 118 Loc. Capalle nel Comune di Campi Bisenzio è stato disposto dalla Città metropolitana di Firenze con l'atto del 22/5/2015 distintamente:

a) per la destinazione a smaltimento "*in quanto l'impianto di Campi Bisenzio non è previsto in pianificazione*";

b) per la destinazione a recupero fino alla sottoscrizione di una apposita appendice.

Per quanto riguarda il primo profilo, come evidenziato dalla difesa dell'ARPAT nella memoria depositata il 5/10/2015, nella riunione della Conferenza dei servizi in data 27/4/2015 la Responsabile P.O. Gestione rifiuti e bonifiche siti inquinati della Città metropolitana di Firenze ha puntualmente illustrato la disciplina normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti urbani, evidenziando: che gli stessi devono essere gestiti in regime di privativa (profilo su cui non c'è contestazione) e che le norme statali e regionali in materia prevedono una pianificazione articolata a livello regionale, provinciale, interprovinciale e d'ambito; che il vigente Piano interprovinciale delle province di Firenze, Prato e Pistoia e il vigente Piano d'ambito redatto dall'ATO Toscana Centro individuano gli impianti esistenti e previsti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani e che tra questi non figura quello di cui si controverte. Perciò la Conferenza dei servizi ha espresso l'avviso (poi recepito dalla Città metropolitana) che, in assenza di una modifica della pianificazione in materia di rifiuti urbani, questi ultimi non possono essere conferiti a smaltimento presso l'impianto in questione. La conclusione così raggiunta risulta condivisibile; verificato che il predetto impianto non è ricompreso nella pianificazione di settore tra quelli dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, resta preclusa la sua utilizzazione finalizzata allo smaltimento dei rifiuti stessi; e l'autorizzazione rilasciata al gestore dell'impianto non può consentire di superare tale ostatività.

Quanto al secondo profilo si osserva che la convenzione tra ASM s.p.a. e Programma Ambiente s.p.a. del 31/1/2014 non riguarda l'impianto di Via del Biancospino n. 118 Loc. Capalle nel Comune di Campi Bisenzio, gestito dall'odierna ricorrente. In particolare, l'allegato A individua a pag. 3, tra le attività oggetto del contratto "*che Programma Ambiente si impegna a svolgere*", quella relativa alla "*gestione dell'impianto di stoccaggio dei rifiuti urbani speciali pericolosi e non pericolosi (Lotto 3)...*": impianto che secondo quanto riportato a pag. 30 dell'allegato B è collocato "*all'interno (del) complesso impiantistico di via Paronese*" nel Comune di Prato. Ciò conferma quanto sostenuto negli atti e nelle difese delle Amministrazioni resistenti secondo cui la predetta convenzione non fa riferimento all'impianto oggetto del presente giudizio. Ne consegue che era esatta l'affermazione, originariamente contenuta nella diffida impugnata, secondo cui il ricevimento dei rifiuti urbani a recupero nell'impianto predetto non era "coperto" da una specifica convenzione con il gestore del servizio pubblico; ed è altresì legittimo quanto previsto negli atti impugnati con i motivi aggiunti, che hanno condizionato il conferimento di rifiuti urbani a recupero alla firma di un'apposita appendice che riguarda specificamente l'impianto di Via del Biancospino n. 118 Loc. Capalle (circostanza poi effettivamente verificatasi con la sottoscrizione di uno specifico atto in data 28/5/2015 da parte della società ricorrente e di ASM s.p.a.).

5.3) In mancanza dei presupposti necessari per il ricevimento nell'impianto di rifiuti urbani destinati a smaltimento o a recupero, la Città metropolitana di Firenze era legittimata ad adottare la diffida ex art. 29-decies comma 9 del Codice dell'ambiente, prevista non solo in caso "*di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie*", ma anche "*di esercizio in assenza di autorizzazione*"; e in quest'ultimo caso è irrilevante il verificarsi di situazioni di pericolo per l'ambiente.

5.4) In relazione a quanto sopra i motivi aggiunti risultano infondati.

6) In conclusione, l'azione di annullamento proposta dalla società ricorrente contro l'atto dirigenziale n. 3187 del 29/8/2014 e contro gli atti successivamente impugnati con i motivi aggiunti va integralmente respinta, tranne per quanto riguarda la prescrizione sub E) della diffida che - come illustrato al precedente punto 3.4) - risulta illegittima e deve dunque essere annullata.

In relazione a tale esito le spese del giudizio vanno poste a carico della società ricorrente nei limiti dell'80% (con compensazione per il resto) e sono liquidate nel dispositivo.

(Omissis)